

weiterer zehn Tage nach dem Aussöhnungsversuch an das erkennende Gericht zu gelangen hatten, wie die Beschwerdeführer annehmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

50. Sentenza 19 dicembre 1940 della II Sezione civile nella causa Prada contro Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino.

L'infante illegittimo nato in Francia e riconosciuto conformemente al diritto francese dal padre svizzero, domiciliato in Svizzera, dev'essere iscritto nel registro delle famiglie del luogo di origine del padre anche se quest'ultimo rifiuta d'indicare il nome della madre.

In Frankreich geborenes aussereheliches Kind eines in der Schweiz wohnenden Schweizerbürgers. Hat der Vater das Kind nach französischem Recht anerkannt, so ist es im Familienregister des Heimortes des Vaters einzutragen, auch wenn dieser sich weigert, den Namen der Mutter anzugeben.

L'enfant illégitime né en France et reconnu conformément au droit français par un Suisse domicilié en Suisse doit être inscrit au registre des familles du lieu d'origine du père, même si ce dernier refuse d'indiquer le nom de la mère.

Il 27 febbraio 1940, nasceva a Gaillard (Alta Savoia) un infante che, davanti all'Ufficio di stato civile di quel comune, Pietro-Maria Prada, oriundo di Castel San Pietro (Cantone Ticino) e domiciliato a Ginevra, riconosceva come suo, imponendogli i nomi di Jean, Pierre, Gérard, Igin, senza però indicare come si chiamasse la madre.

Il padre presentava l'atto relativo alla nascita e al riconoscimento (atto steso in conformità della legge francese) all'Ufficio di stato civile di Castel San Pietro per ottenerne l'iscrizione nel registro delle famiglie.

Con decreto 18 aprile 1940, intimato il 6 maggio, il Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino non autorizzava questa iscrizione, adducendo che il Prada, quantunque espressamente invitato, si era rifiutato d'indicare il nome della madre del figlio da lui riconosciuto e aveva

quindi reso impossibile d'accertare se il riconoscimento non fosse contrario all'art. 304 CC.

Il 5 giugno 1940, Prada si aggravava al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, lo stesso giorno, inoltrava al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, da valere eventualmente come ricorso di diritto civile.

Il Presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale federale sospendeva l'istruzione della causa fino a tanto che il Consiglio di Stato non si fosse pronunciato.

In data 13 giugno Prada dichiarava di rinunciare al suo gravame al Consiglio di Stato e avvertiva il Tribunale federale che il ricorso interposto il 5 giugno doveva considerarsi come un ricorso di diritto amministrativo ricevibile a' sensi della cifra I, ep. 3, dell'Allegato della GAD.

Il Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino proponeva di dichiarare irricevibile il ricorso ; eventualmente di respingerlo nel merito.

Anche il Dipartimento federale di giustizia e polizia chiedeva il rigetto del ricorso.

Dei motivi adottati dal ricorrente, come pure degli argomenti invocati dalla controparte a sostegno delle loro rispettive conclusioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Considerando in diritto :

1. — Nel caso concreto il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile. Infatti, secondo la cifra I, ep. 3, dell'Allegato della GAD, le decisioni dell'Autorità cantonale di vigilanza relative ai registri dello stato civile possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

A torto quindi il Dipartimento cantonale dell'Interno sostiene l'irricevibilità del presente ricorso in virtù dell'ormai abrogato art. 19 dell'Ordinanza federale sul servizio dello stato civile.

2. — Nel fattispecie sorge anzitutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al riconoscimento di un

figlio naturale, nato in Francia da una madre sconosciuta, per opera di un padre svizzero domiciliato in Svizzera.

Tanto il ricorrente, quanto la controparte affermano che torna applicabile il diritto svizzero in virtù dell'art. 8 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (del 25 giugno 1891). Ora questa legge non è direttamente applicabile al caso concreto. Infatti essa concerne gli svizzeri domiciliati all'estero e gli stranieri domiciliati in Svizzera. Prada è invece un cittadino svizzero che ha ed aveva (allorchè l'infante nacque e fu riconosciuto) il proprio domicilio a Ginevra. Il diritto svizzero è tuttavia applicabile al fattispecie in virtù di una norma di diritto internazionale privato, che può essere dedotta per analogia da quanto prescrive l'art. 28 della summenzionata legge 25 giugno 1891, il quale applica ai cittadini svizzeri domiciliati all'estero il diritto svizzero in quanto essi non siano sottoposti alla legislazione estera. Ora, secondo l'art. 3 del Codice civile francese, lo stato civile delle persone è disciplinato dalla loro legge nazionale. Se adunque Prada fosse stato domiciliato in Francia, la legge svizzera sarebbe stata applicabile al riconoscimento in parola. Ciò deve valere *a fortiori* nel caso concreto, Prada essendo domiciliato in Svizzera.

Ma se il diritto svizzero è applicabile per quanto concerne il lato sostanziale del riconoscimento, lo stesso non può dirsi riguardo ai requisiti formali che, in virtù della norma di diritto internazionale privato *locus regit actum*, dipendono dalla legge dello stato in cui l'atto fu concluso. Nel fattispecie questo punto è tuttavia senza importanza pratica, perchè tanto il diritto francese, quanto quello svizzero (art. 303 cp. 2 CC) esigono la forma autentica, che è stata ossequiata.

3. — La sola questione controversa è di sapere se il riconoscimento in parola debba rimanere senza effetto in Svizzera e, per conseguenza, si debba rifiutarne l'iscrizione fino a tanto che l'identità della madre è sconosciuta.

Tale questione non si presenterebbe, se l'infante fosse nato in Svizzera, poichè in questo caso il nome della madre avrebbe dovuto essere necessariamente indicato al momento della notifica della nascita e figurare nell'atto di nascita (art. 61 e 67, cifra 4, dell'Ordinanza sul servizio dello stato civile; cfr. art. 302 cp. 1 CC). Ma in certi stati, specialmente in Francia ed in Italia, il rapporto di filiazione naturale sorge tra la madre ed il figlio soltanto in virtù di un riconoscimento volontario della madre o di una sentenza pronunciata in un'azione di maternità; notificando la nascita, non è fatto obbligo d'indicare il nome della madre, il quale non figura quindi necessariamente nell'atto di nascita. In tali stati il figlio di madre ignota può essere tuttavia riconosciuto da suo padre.

A ragione l'Autorità cantonale di vigilanza ed il Dipartimento federale di giustizia e polizia non pretendono che un tale riconoscimento sia nullo per mancanza del nome della madre nell'atto di nascita, chè altrimenti subordinerrebbero la validità del riconoscimento ad un requisito non contemplato espressamente dalla legge (art. 303 CC) e creerebbero al figlio riconosciuto nelle circostanze surriferite uno stato civile incerto, anzi contraddittorio, poichè egli sarebbe necessariamente considerato come svizzero nello stato estero ov'è nato e come straniero in Svizzera.

L'Autorità cantonale di vigilanza ed il Dipartimento federale di giustizia e polizia si limitano invero ad esigere che il padre indichi il nome della madre all'Ufficiale dello stato civile, cui l'iscrizione del riconoscimento è chiesta, affinchè si possa accertare che l'infante non è nè adulterino nè incestuoso (art. 304 CC). Ma una tale esigenza non appare giustificata. L'art. 304 CC permette all'Ufficiale dello stato civile di rifiutare l'iscrizione del riconoscimento di un figlio che risulti adulterino od incestuoso; non mette però a carico del padre la prova negativa che l'infante non è nè adulterino nè incestuoso. Se l'infante è stato iscritto come riconosciuto in urto con l'art. 304 CC, il riconoscimento potrà essere impugnato giudizialmente,

ma incomberà all'attore, che chiede l'annullamento dell'iscrizione, la prova dell'esistenza di una causa di esclusione del riconoscimento (art. 306 CC). Non è ammissibile invertire l'onere della prova, obbligando il padre a dimostrare che il riconoscimento non è vietato.

Inoltre la procedura proposta dall'Autorità cantonale di vigilanza e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia appare criticabile sotto un altro rispetto. L'indicazione del nome della madre, che farà il padre, sarà meramente officiosa: non si potrà introdurre questo nome nell'atto di nascita, che è stato fatto all'estero e non può evidentemente essere rettificato dall'autorità svizzera, soprattutto quando si tratti di una madre straniera. L'Ufficiale dello stato civile dovrà adunque indagare l'esattezza di questa indicazione, ossia dovrà attendere a cosa estranea al suo compito che è di attenersi ai documenti ufficiali. D'altro lato, ci si chiede quale valore avrà il risultato di queste indagini, in particolare di quale mezzo disporrà il padre per dimostrare il contrario, qualora l'Ufficiale dello stato civile, esperite le indagini, concludesse che il nome indicato non è quello della madre. Ci si troverà in presenza di situazioni irte d'inconvenienti, se non addirittura impossibili. Ne segue che la procedura proposta dall'Autorità cantonale di vigilanza e dal Dipartimento di giustizia e polizia non può essere accolta anche per motivi di ordine pratico.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso. Di conseguenza è annullato il decreto 18 aprile 1940 del Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino, il quale è invitato a far iscrivere nel registro delle famiglie del Comune di Castel San Pietro l'atto di nascita dell'infante Jean, Pierre, Gérard, Igin Prada, quale figlio illegittimo riconosciuto di Pietro-Maria Prada.

III. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

51. Urteil vom 30. Oktober 1940 i. S. D.

gegen Versicherungskasse für die eidgenössischen Beamten,
Angestellten und Arbeiter.

Klagen auf Leistungen der eidgenössischen Versicherungskasse sind binnen zwei Jahren seit Entstehung des Anspruchs dem Bundesgericht einzureichen, ansonst das Klagerecht verwirkt ist (Art. 17, Abs. 3 StatVK). Der Vorbescheid der Verwaltung (Art. 20 VDG) ist vor Ablauf dieser Frist zu erwirken.

Les demandes relatives aux prestations de la Caisse fédérale d'assurance doivent être introduites devant le Tribunal fédéral dans les deux ans dès la naissance du droit, à peine de forclusion. Art. 17 al. 3 des Statuts de la Caisse d'assurance des fonctionnaires.

La décision préalable des autorités administratives (art. 20 JAD) doit être obtenue avant l'expiration de ce délai.

Le azioni per diritti a prestazioni della Cassa federale d'assicurazione debbono essere promosse davanti al Tribunale federale entro i due anni dacché hanno avuto origine tali diritti, altrimenti si verifica la perenzione (art. 17 cp. 3 degli statuti).

La decisione, di cui all'art. 20 GAD, dev'essere ottenuta prima della scadenza di questo termine.

A. — Der Kläger D. war Grenzwachtgefreiter. Er hat am 4. Juni 1938 ein Gesuch um Entlassung aus dem Zolldienst eingereicht und dabei bemerkt, dass er keine andern Forderungen an die Verwaltung stelle als Ausrichtung des laufenden Monatsgehalts und seine Ansprüche an die Versicherungskasse. (Diese bestehen bei Beendigung des Dienstverhältnisses zufolge Demission in der Abgangsentschädigung nach Art. 8 der Statuten). Am 17. Juni erklärte D. weiterhin, dass die sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses seinen Wünschen entspreche und sein Gesuch in diesem Sinne aufzufassen sei. Die Demission wurde von der eidgenössischen Oberzolldirektion genehmigt. D. konnte entsprechend seinem Wunsch sofort austreten. Das Gehalt wurde noch bezahlt bis Ende Juni.

Am 30. September 1938 reichte der Zentralverband eidgenössischer Zollangestellter der Oberzolldirektion ein